

## COMUNICAZIONE DEL 9 GIUGNO 2020

### **Segnalazioni statistiche sui tassi di interesse armonizzati e decadali. Precisazioni segnaletiche conseguenti all'applicazione delle moratorie legali o private.**

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto “Cura Italia” (di seguito Decreto), recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, prevede una moratoria sui prestiti e sulle linee di credito delle famiglie e delle imprese non finanziarie.

Si forniscono di seguito alcune precisazioni riguardo alle istruzioni segnaletiche per le banche che partecipano alle rilevazioni campionarie sui tassi di interesse armonizzati mensili (c.d. rilevazione MIR) e decadali disciplinate dalle Circolari della Banca d’Italia n. 248<sup>1</sup> e n. 136<sup>2</sup>.

Si precisa che le istruzioni sono valide anche per le moratorie private su iniziativa dei singoli intermediari segnalanti non collegate al citato Decreto.

Come indicato dal Regolamento BCE/2013/34 - paragrafo 21 dell’allegato 1 - le rinegoziazioni presuppongono il coinvolgimento attivo della famiglia o della società non finanziaria nell’adeguamento dei termini e delle condizioni di un contratto di deposito o di prestito esistente, compreso il tasso di interesse.

Poiché gli adempimenti formali richiesti per l’attivazione della sospensione legata a moratorie legali o private non sono considerati *coinvolgimento attivo*, le proroghe e gli altri adeguamenti dei termini e delle condizioni non costituiscono rinegoziazioni<sup>3</sup> come meglio dettagliato in seguito.

Di seguito alcuni esempi della modalità di segnalazione relative alle casistiche più comuni.

---

<sup>1</sup> Circolare n. 248 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi”.

<sup>2</sup> Circolare n. 136 “Segnalazioni statistiche decadali”.

<sup>3</sup> Per ulteriori approfondimenti sulle definizioni di rinegoziazione, coinvolgimento attivo, accordo tacito si rimanda al Manual MIR della BCE paragrafo 4.4.2 disponibile al seguente indirizzo:

[https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/manualonmfiintereststatistics\\_201701.en.pdf](https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/manualonmfiintereststatistics_201701.en.pdf)

**Caso 1:**

In applicazione della moratoria, le rate di rimborso vengono sospese per un periodo di tempo prestabilito. Allo scadere di questo periodo, il cliente riprende il pagamento delle rate alle stesse condizioni previste prima della sospensione, quindi nessuna modifica viene apportata ai termini e alle condizioni del contratto, ad eccezione di quanto previsto dalla moratoria.

**Azioni:** l'operazione non deve essere segnalata come rinegoziazione.

**Caso 2:**

Oltre alla richiesta di applicazione della moratoria, il cliente concorda con la banca erogatrice la modifica di alcune condizioni contrattuali senza ricorrere all'attivazione di clausole già previste dal contratto.

**Azioni:** l'operazione deve essere segnalata come rinegoziazione.

**Caso 3:**

In assenza di applicazione della moratoria, il cliente negozia con la banca erogatrice la modifica di alcune condizioni contrattuali che non prevedono l'attivazione di clausole già previste dal contratto.

**Azioni:** l'operazione deve essere segnalata come rinegoziazione.

**Caso 4:**

In assenza di applicazione della moratoria, il cliente contatta la banca, la quale concede una moratoria sul prestito, esercitando una clausola contrattuale già prevista in sede di sottoscrizione originaria.

**Azioni:** l'operazione non deve essere segnalata come rinegoziazione.

**Caso 5:**

In applicazione della moratoria, il prestito viene sospeso per un periodo di tempo a seguito del quale viene concessa anche un'estensione del periodo di rimborso rispetto a quanto originariamente previsto dai termini e dalle condizioni del contratto (ad esempio, un prestito per il quale il rimborso è originariamente previsto in un anno viene sospeso per sei mesi; al termine dei sei mesi al cliente è anche consentito il rimborso per un periodo di due anni). In questo caso il cliente non concorda con la banca erogatrice la modifica delle condizioni contrattuali originariamente previste dal contratto.

**Azioni:** l'operazione non deve essere segnalata come rinegoziazione.